



TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE

Procedura di sovraindebitamento ex L. n. 3/2012

Liquidazione del patrimonio del debitore n. 4/2022 V.G.

Il Giudice delegato, dr. Luca Mercuri, ha emesso il seguente

DECRETO

nel procedimento in epigrafe, avente ad oggetto: Liquidazione del patrimonio del debitore BENINCASA ATTILIO, nato in Catanzaro 28.07.1965 e residente in Borgia (CZ) V.le Cassiodoro n. 54 (C.F. BNN'TTL65L28C352L), con l'assistenza dell'Avv. Roberta Capri,

FATTO E DIRITTO

Con ricorso depositato il 02.07.2022, l'istante ha proposto domanda di liquidazione del proprio patrimonio allegando la relazione particolareggiata dell'O.C.C., l'elenco dei beni mobili, mobili registrati e immobili attualmente posseduti e gli altri documenti richiesti.

Rilevato che il ricorrente risiede in Borgia, quindi in comune appartenente al circondario del Tribunale di Catanzaro e ritenuta quindi sussistente la propria competenza, ai sensi dell'art. 14^{ter}, co. 2 L. 3/2012 e s.m.i.;

Rilevato che sussistono per il ricorrente i presupposti di ammissibilità di cui all'art. 7, co. 2, lett. a) e b) della L. 3/2012 e s.m.i. ed in particolare:

- è persona fisica non soggetta alle procedure concorsuali previste dal R.D. 16 marzo 1942, n. 267 e soggetta esclusivamente alle procedure di cui alla L. 3/2012 e s.m.i.;
- non ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ad una procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento ex L. 3/2012 e s.m.i.;

Rilevato che il ricorrente è soggetto in stato di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 6, co. 2, lett.

a) della L. 3/2012 e s.m.i., per aver subito gli effetti negativi della contrazione dell'attività imprenditoriale propria, ormai cessata, nonché di quella che era stata intrapresa in società con la propria coniuge, Squillace Angela (C.F. SQLNGL68A43C352V, in regime di separazione dei beni), pure cessata, in conseguenza del sopraggiungere degli effetti della crisi economica generale,



nonché della modifica di alcuni rapporti contrattuali con il principale fornitore commerciale dell'attività intrapresa;

Rilevato che il ricorso è corredato dalla documentazione prevista dall'art. 9, co. 2 e 3 nonché dall'inventario di tutti i beni del debitore di cui all'art. 14^{ter}, co. 3 della L. 3/2012 e s.m.i.;

Rilevato che la sussistenza dei requisiti risulta attestata, unitamente alla veridicità dei dati esposti, dai Gestori della crisi, avv.ti Clementina Colao e Claudia Consarino, professionisti nominati dal competente O.C.C.;

Attestata dagli stessi l'assenza di atti in frode ai creditori negli ultimi cinque anni dalla data di deposito del ricorso;

Ritenute sufficientemente circostanziate le cause dell'indebitamento, come attestate dai medesimo Gestori, nonché l'analisi della diligenza impiegata dal debitore persona fisica nell'assumere volontariamente le obbligazioni e l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore persona fisica di adempiere le obbligazioni assunte;

Acquisito il giudizio di completezza e attendibilità della documentazione prodotta dal debitore a corredo della domanda, come risulta dalla relazione dei professionisti nominati dall'O.C.C.;

Considerato inoltre quanto segue:

- che il ricorrente convive con la propria coniuge, unico altro componente del nucleo familiare;
- che l'attuale esposizione debitoria è stata ricostruita attendibilmente in circa € 750.000,00, compresi gli oneri in prededuzione spettanti all'OCC (il difensore ha invece rinunciato al compenso), di cui circa € 407.673,00 in via privilegiata;
- che attualmente il ricorrente non svolge alcuna attività lavorativa non percependo alcun reddito, né da attività di impresa né da lavoro dipendente (come da dichiarazione dei redditi presentata);
- che la coniuge è titolare di reddito da lavoro dipendente part-time per circa € 400,00 mensili, che costituisce l'unica autonoma fonte di sostentamento del nucleo familiare (come da dichiarazione dei redditi presentata), alla quale deve attualmente aggiungersi il sostegno esterno delle rispettive famiglie d'origine, come attestato dal ricorrente e indicato dai gestori della crisi;
- che le spese correnti mensili necessarie al sostentamento del nucleo familiare del ricorrente superano quindi l'unico reddito autonomo della coniuge;
- che è evidente lo stato di sovraindebitamento del ricorrente rispetto all'ammontare dei debiti cumulati;
- che il ricorrente indica principalmente la liquidazione dell'unico bene in titolarità, gravato dalle ipoteche indicate in forza dei finanziamenti ottenuti, consistente nella casa di abitazione del



nucleo familiare, intestata al solo ricorrente, immobile sito in Borgia C.da Le Roccelle (C.E.U. fgl. 45 part. 76 sub 12), stimato in € 130.000,00;

- che quanto al patrimonio quindi a disposizione dei creditori lo stesso è stato essenzialmente quantificato provvisoriamente nella detta somma, non sussistendo alcun reddito personale del ricorrente, né altri beni mobili in titolarità, salvo migliore individuazione in sede di successiva liquidazione con riguardo in particolare agli arredi pignorabili esistenti presso l'abitazione del ricorrente;

- che in tal modo si può prevedere, nel quadriennio, il probabile pagamento delle spese in prededuzione e di parte dei crediti privilegiati evidenziati nella relazione del gestore, mentre resteranno verosimilmente insoddisfatti i creditori chirografari;

Rilevato che il legislatore ha voluto, in coerenza con l'istituto fallimentare, scindere i profili di ammissibilità della procedura con quelli di ammissibilità dell'esdebitazione, in modo che all'una non debba conseguire necessariamente l'altra;

Ritenuto quindi che la valutazione di c.d. meritevolezza (contenuta nell'art. 14^{terdecies}) non è stata presa in considerazione quale condizione di ammissibilità, data principalmente dall'idoneità della documentazione prodotta alla ricostruzione integrale della situazione economica patrimoniale del debitore (art. 14^{ter} comma 5), ma è recuperata quale presupposto per la concessione della esdebitazione, oltre agli altri requisiti ivi previsti;

Ritenuto quindi che, alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve ritenersi ammissibile, impregiudicata ogni opportuna valutazione sulla sussistenza dei presupposti per la esdebitazione all'esito del quadriennio.

P.Q.M.

1. dichiara aperta la procedura di cui agli artt. 14^{ter} e ss. della L. n.3/2012 e s.m.i. per la composizione della crisi da sovraindebitamento mediante la liquidazione dei beni del ricorrente BENINCASA ATTILIO, nato in Catanzaro 28.07.1965 e residente in Borgia (CZ) V.le Cassiodoro n. 54 (C.F. BNNT*TL65L28C352L);
2. nomina liquidatrici gli avv.ti Clementina Colao e Claudia Consarino, già indicati dall'O.C.C., in possesso dei requisiti di cui all'art. 28 RD 267/1942;
3. dispone, ai sensi dell'art. 14^{quinqies}, comma 2, lett. b), che fino alla chiusura della procedura, non essendone prevista l'omologazione, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari ed esecutive, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio, da parte dei creditori aventi titolo o cause anteriori;



4. stabilisce che il ricorso e il presente decreto di apertura siano pubblicati a cura del Liquidatore e a spese del ricorrente sul sito internet del Tribunale di Catanzaro, nell'apposita sezione, e che gli stessi siano trasmessi ai creditori indicati nella domanda;
5. ordina la trascrizione del presente decreto, a cura del Liquidatore e a spese del ricorrente, nei registri inerenti i beni immobili e mobili registrati presenti nel patrimonio del debitore, compresi quelli che dovessero pervenire al debitore nel quadriennio;
6. ordina la consegna e/o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
7. ordina, ai sensi dell'art. 14~~undecies~~ L. 3/12, che i beni sopravvenuti nei quattro anni successivi al deposito della domanda di liquidazione di cui all'articolo 14~~ter~~ medesima legge, costituiscano oggetto della stessa, dedotte le passività incontrate per l'acquisto e la conservazione dei beni medesimi e che ai fini di cui sopra il debitore, in tal caso, integri l'inventario di cui all'articolo 14~~ter~~, comma 3;
8. dispone che il Liquidatore depositi ogni sei mesi una relazione sull'attività compiuta al Giudice delegato;
9. fa presente che il decreto di apertura della liquidazione ex art. 14~~ter~~ L. 3/12 è equiparato all'atto di pignoramento e che la procedura rimane aperta sino alla completa esecuzione del programma di liquidazione e, in ogni caso, ai fini di cui all'art. 14~~undecies~~, per i quattro anni successivi al deposito della domanda.

Catanzaro, li 22/09/2022

Il Giudice delegato
Dott. Luca Mercuri

